

NORMATIVA

CORONAVIRUS

27 novembre 2020

Domande di CIGO Covid-19 per periodi successivi al 16 novembre 2020 – Termine di scadenza 31 dicembre

In breve

Confindustria segnala che, a seguito di informazioni assunte presso l'INPS, si deve ritenere corretta la scadenza del 31 dicembre anche per le domande di CIGO per Covid-19 relative a periodi di sospensione successivi al 16 novembre.

IND n. 322/20

Precedenti comunicazioni sul coronavirus

Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell'area dedicata "In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari" del [Portale dei Servizi](#).

CIGO e collocamento obbligatorio

Confindustria è intervenuta presso l'INPS per avere chiarimenti in merito alla previsione normativa relativa alla scadenza dei termini per le domande di cassa integrazione Covid-19 presentate a decorrere dal 16 novembre 2020.

A seguito di tale intervento, l'INPS ha confermato che l'unica scadenza vigente è quella del 31 dicembre 2020, anche per le domande relative a periodi di sospensione successivi al 16 novembre 2020.

Allegato



Circolare Confindustria

Domande di CIGO Covid per periodi successivi al 16 novembre 2020 – Termine di scadenza

26 novembre 2020

Provengono dal sistema numerose richieste di chiarimento in merito ai termini di scadenza delle domande di cassa integrazione covid19 presentate a decorrere dal 16 novembre 2020.

La norma (decreto legge n. 137/2020, all'articolo 12, c. 5) riporta il riferimento ad un periodo di prima applicazione, che, se fosse operativo, confermerebbe la scadenza delle domande al 30 novembre anziché al mese successivo rispetto all'inizio del periodo di sospensione (ossia il 31 dicembre).

La norma effettivamente non è chiara, così come il riferimento ad un periodo di prima applicazione, che ormai, rispetto a quel decreto-legge, dovrebbe ritenersi spirato.

Abbiamo condiviso la questione con l'Inps e la posizione dell'Istituto è in linea con la nostra nel ritenere inoperante tale previsione normativa e nel confermare l'unica scadenza del 31 dicembre 2020 per le domande relative a periodi di sospensione successivi al 16 novembre 2020.

In questo senso, l'Inps ha inviato al Ministero del lavoro una bozza di circolare che, nel commentare il DL n. 137/2020, non richiama assolutamente il periodo di prima applicazione, confermando dunque questa impostazione.

Ci riserviamo ulteriori comunicazione non appena la posizione verrà formalizzata dall'Inps.